

REGOLAMENTO SUI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI L'ORIENTALE

Emanato con D.R. n. 334 del 07.04.2025

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e personale equiparato e dei ricercatori a tempo determinato, in servizio presso l'Università di Napoli L'Orientale.

Articolo 2 – Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di ruolo

I professori di prima e di seconda fascia sono tenuti a riservare a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e le attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore annue, delle quali non meno di 120 ore annue (e fino a un massimo di 240 ore annue) per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste se in regime di tempo pieno; non meno di 250 ore annue, delle quali non meno di 80 ore (e fino a un massimo di 240 ore annue) per l'insegnamento nelle varie forme previste, se in regime di tempo definito (L. 240/2010 art. 6, comma 2; D.L. 36/2022, art. 14 comma 6-sexies, convertito con L. 79/2022 art. 1 comma 12; L. 230/2005, art. 1 comma 16).

Articolo 3 – Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo indeterminato

1. I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e le attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore annue in regime di impegno a tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore annue in regime di impegno a tempo definito.

2. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidate, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti Organi Accademici, attività di insegnamento in corsi e moduli curricolari. A essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno o per gli anni accademici in cui svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato, altresì, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli (L. 240/2010, art. 6, commi 3 e 4).

Articolo 4 – Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato, di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, riservano annualmente ai compiti didattici e di servizio agli studenti 350 ore, se a tempo pieno, e 200 ore, se a tempo definito, e, secondo quanto determinato dal contratto di lavoro

individuale, fatta salva diversa previsione, destinano all'insegnamento, nelle varie forme previste, un impegno orario di non meno di 80 ore.

2. I ricercatori a tempo determinato, di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, e i ricercatori a tempo determinato in *tenure track*, di cui al vigente art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010, destinano annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti 350 ore in regime di impegno a tempo pieno, e, secondo quanto determinato dal contratto di lavoro individuale, fatta salva diversa previsione, destinano all'insegnamento, nelle varie forme previste, un impegno orario di non meno di 120 ore (e fino ad un massimo di 180 ore annue), e 200 ore in regime di impegno a tempo definito, e, secondo quanto determinato dal contratto di lavoro individuale, fatta salva diversa previsione, destinano all'insegnamento, nelle varie forme previste, un impegno orario di non meno di 80 ore.

Articolo 5 – Riduzione dei compiti didattici

1. Il Rettore può rinunciare al proprio impegno didattico o ridurlo, dandone comunicazione al Senato Accademico.

2. I compiti didattici possono essere differenziati in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca, senza aggravii per l'ateneo.

3. Nel rispetto dell'impegno minimo annuale previsto dalla normativa vigente, il Prorettore vicario, il Presidente del Polo didattico di ateneo, i Direttori di Dipartimento, il Coordinatore del Nucleo di valutazione, il Presidente del Presidio della qualità di ateneo, possono richiedere la riduzione fino al 50% dell'impegno orario dovuto.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, i coordinatori nazionali e comunitari di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o dal Mur, e che individuino nell'Università di Napoli L'Orientale la propria istituzione ospite, possono chiedere una parziale riduzione dei compiti didattici nella misura massima del 50%. Laddove sia necessario ricorrere a docenze esterne per coprire l'offerta formativa in relazione alle ore di esonero, gli eventuali costi aggiuntivi sono addebitati al progetto di ricerca.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, lett. g) della L. 240/2010, i professori ordinari, nominati commissari nell'ambito delle commissioni scientifiche nazionali, possono chiedere l'esonero parziale dall'attività didattica, nella misura massima del 50%.

6. Sono fatte salve ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente.

7. Le istanze di riduzione dei compiti didattici, corredate dai prescritti pareri del Consiglio di Dipartimento, devono essere trasmesse, a cura dei Dipartimenti di afferenza del docente, al Polo didattico di ateneo nei tempi utili alla programmazione dell'offerta formativa per il successivo anno accademico, che ne dà informazione all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore.

8. L'autorizzazione è concessa annualmente dal Rettore.

Articolo 6 – Definizione delle attività didattiche e di servizio agli studenti

1. Le attività di insegnamento, intese come svolgimento di attività didattiche curriculari agli studenti, nelle varie forme previste, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, comprendono:

a) le lezioni e le altre attività didattiche esplicitamente previste in termini di CFU dagli ordinamenti e dai regolamenti degli studi dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale;

b) le attività didattiche svolte personalmente dal docente sotto forma di altre attività formative riconosciute in termini di CFU dai Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale;

c) le attività didattiche svolte a titolo gratuito nei corsi dei Dottorati di ricerca e delle Scuole di specializzazione, nei Corsi di perfezionamento e nei Master previsti dagli Organi Accademici dell'Ateneo;

d) le attività didattiche svolte in corsi per il recupero di obblighi formativi aggiuntivi (OFA);

e) le attività didattiche integrative, intese come esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, attività professionalizzanti e ogni altra attività approvata dai competenti Organi Accademici, volta a integrare i moduli curriculari previsti all'interno dell'Offerta formativa, a cui non corrispondono CFU ulteriori rispetto a quelli del precedente punto a).

f) attività didattiche in progetti di sostegno agli studenti non frequentanti e fuori-corso allestiti nei moduli curriculari con ore aggiuntive rispetto a quelle previste al punto a) (p. es., registrazioni di lezioni fruibili in modalità asincrona, nei periodi in cui non sono erogati i moduli, dagli studenti non frequentanti).

g) per i docenti impegnati in almeno un modulo in cui il rapporto studenti/docente si presenti particolarmente sbilanciato (almeno 120 studenti presunti, sulla base dei piani di studio correnti), l'impegno annuo di didattica è considerato assolto con un minimo di due moduli in un anno accademico equivalenti ad almeno 18 cfu.

2. Laddove, sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari, il docente si veda assegnati dagli Organi Accademici competenti, nelle attività di cui al comma 1, un numero di ore inferiore a quello da riservare annualmente all'attività di insegnamento, ai fini della valutazione delle attività del singolo docente (L. 240 art. 6 commi 7, 8 e 14), i suoi doveri didattici si intendono comunque assolti, fermo restando l'obbligo di riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti non meno di 350 ore in regime di impegno a tempo pieno e non meno di 250, per i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, e 200 ore, per i ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo definito.

3. Le attività didattiche e di servizio agli studenti, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, comprendono:

a) Altre attività didattiche quali:

- verifiche dell'apprendimento e attività con queste connesse;

- attività di relatore o tutore delle prove finali dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale;
- partecipazione in qualità di componenti a commissioni per il rilascio del titolo di studio;
- attività di tutorato e attività di relatore o correlatore della prova finale dei corsi di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di specializzazione;
- attività svolte in corsi di insegnamento tenuti in altre università italiane o all'estero, se svolti a titolo gratuito, previsti in programmi di scambio e mobilità di docenti, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali;
- partecipazione a progetti di sperimentazione didattica e altre attività di didattica innovativa approvate dai competenti Organi Accademici.

b) Attività di servizio agli studenti, quali ad esempio:

- orientamento in ingresso e in itinere, anche presso sedi esterne, comprese le attività previste all'interno di progetti di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);
- attività di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione;
- tutorato disciplinare e tutorato specializzato per disabilità e DSA;
- tutorato informativo, trasversale;
- ricevimento degli studenti;
- orientamento in uscita (placement);
- supervisione di tirocini professionalizzanti *post lauream* anche presso sedi esterne convenzionate, approvati dai competenti organi didattici e ove non diversamente retribuite;
- attività inerenti alla mobilità studentesca.

c) Compiti organizzativi interni relativi alla didattica quali:

- attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti, incluse quelle di Presidente di Collegio di Area Didattica, Coordinatore di Corso di Studio, Presidente o componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti, Coordinatore di Corso di Dottorato di Ricerca, Direttore di Scuola di Specializzazione, Garante degli studenti di Ateneo;
- attività relative alla programmazione, gestione, organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei corsi svolte all'interno delle strutture didattiche e delle commissioni di Dipartimento e di Ateneo, a séguito di formale delega o designazione da parte degli Organi Accademici competenti.

Articolo 7 – Affidamento retribuito

Per l'eventuale affidamento di insegnamenti retribuiti da parte delle strutture didattiche il compenso è definito per Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia e agli specifici Regolamenti di Ateneo.

Articolo 9 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo ed è consultabile sul sito istituzionale dell'Università di Napoli L'Orientale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il *Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo (articolo 6 della Legge 240/2010)*, emanato con D.R. n. 856 del 10.10.2011 (affisso all'Albo prot. n. 16626 Rep. N. 94 del 10.10.2011) e l'articolo 2 del *Regolamento per la disciplina dell'autocertificazione e della verifica dello svolgimento delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori e dei ricercatori di ruolo (articolo 6, comma 7, Legge 240/2010)*, emanato con D.R. n. 500 del 13 giugno 2018 (affisso all'Albo prot. n. 32411 rep. n. 218 del 13 giugno 2018).